

TAR Campobasso: fotovoltaico in zona agricola

Ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del d.lgs. n. 387 del 2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.

Ai sensi dell'articolo 146 comma 4 del d.lgs. n. 42 del 2004, sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che, con il provvedimento impugnato, la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici aveva espresso parere negativo vincolante sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento di localizzazione di un impianto fotovoltaico su terreno agricolo da parte della società ricorrente, sulla base del fatto che l'impianto sarebbe stato oltremodo visibile dal sistema viario circostante, e che la struttura sarebbe stata chiaramente incompatibile con il contesto agrario e naturalistico nel quale si vorrebbe inserire l'impianto.

Il Collegio ha ritenuto apodittiche ed insufficienti tali motivazioni: non solo non è stato illustrato come il contesto ambientale possa ricevere pregiudizio dalla mera presenza di un impianto fotovoltaico, peraltro di altezza trascurabile, ma non è dato neanche comprendere il percorso logico seguito per affermare il presunto ed insanabile contrasto tra il tipo di costruzione, definito industriale, con la destinazione agricola, atteso, viepiù, che non v'è alcun contrasto sotto il profilo urbanistico).

Tribunale Amministrativo Regionale Molise - Campobasso, Sezione 1

Sentenza 26 luglio 2011, n. 456

Integrale

Edilizia e urbanistica - Autorizzazione paesaggistica - Parere non favorevole del Sovrintendente per i beni architettonici e paesaggistici - Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico - Articolo 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 2003 - Ricorso avverso il parere - Accoglimento - Pregiudizio al contesto ambientale - Non illustrato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 536 del 2010, proposto da:

Fv San Ma. Srl in Pers. del Leg. Rappres. P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Vi.Co., Ma. Di Ne., con domicilio eletto presso Um.Co. in Campobasso;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali in Pers. del Ministro P.T., Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali-Dir. Reg. Beni Cult. e Paesagg. del Molise, Min. Per i Beni e Le Att. Cultur.- Sovrint. Beni Arch. e Paesagg. del Molise, Regione Molise in Pers. del Presidente P.T., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso;

per l'annullamento

del parere non favorevole, ex art. 146 TU 42/2004, del Sovrintendente per i beni architettonici e paesaggistici del Molise di cui alla nota n. 14293 del 15.12.10 per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in territorio di San Martino in Pensilis, località Cigno, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o connessi ivi compresa la relazione istruttoria

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali in Pers. del Ministro P.T. e di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali-Dir. Reg. Beni Cult. e

Paesagg. del Molise e di Min. Per i Beni e Le Att. Cultur.- Sovrint. Beni Arch. e Paesagg. del Molise e di Regione Molise in Pers. del Presidente P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del d.lgs. n. 387 del 2003, "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali".

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 146 comma 4 del d.lgs. n. 42 del 2004, "sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge".

Che, nel caso di specie, con il provvedimento impugnato, la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici ha espresso parere negativo vincolante sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento di localizzazione di un impianto fotovoltaico su terreno agricolo da parte della società ricorrente.

Rilevato che la motivazione del parere vincolante della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici si fonda sulle seguenti ragioni espresse:

- l'impianto sarebbe oltremodo visibile dal sistema viario circostante;
- la struttura sarebbe "chiaramente" incompatibile con il contesto agrario e naturalistico nel quale si vorrebbe inserire l'impianto.

Considerato che, a ben vedere, la motivazione del provvedimento impugnato è apodittica e comunque insufficiente; al punto che non è dato comprendere l'adeguatezza e la proporzionalità del parere negativo circa la compatibilità dell'intervento con la tutela dell'ambiente.

Che, in particolare, non si illustra come il contesto ambientale possa ricevere pregiudizio dalla mera presenza di un impianto fotovoltaico, peraltro di altezza trascurabile.

Che, inoltre, a tal fine, non giova l'aver considerato la mera visibilità dello stesso, poiché la possibilità di esser visto non implica direttamente il pregiudizio al bene ambiente (se così fosse, si tratterebbe di un vincolo assoluto per quel tipo di opere; circostanza che assolutamente non ricorre, nel caso di specie).

Che, infine, non è dato comprendere neanche il percorso logico seguito per affermare il presunto ed insanabile contrasto tra il tipo di costruzione (che, a tal fine, viene definita industriale) con la destinazione agricola, atteso, viepiù, che non v'è alcun contrasto sotto il profilo urbanistico (neanche in via generale ed astratta, come si desume chiaramente dal testo dell'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003); aspetto, peraltro, sottratto alla valutazione della direzione regionale dei beni culturali.

Rilevato che, per le ragioni illustrate, il ricorso merita accoglimento, con assorbimento delle ulteriori censure.

Considerato che le spese possono essere compensate, in considerazione della peculiare questione affrontata.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi - Presidente

Orazio Ciliberti - Consigliere

Massimiliano Ballorani - Primo Referendario, Estensore

Depositata in Segreteria il 26 luglio 2011.